



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

COPIA

cap 24060 - Piazza Druso, 5 tel. 035/967013 fax 035/967243
Codice Fiscale 00542510169
P. IVA 00500290168

www.comune.rogno.bg.it
info@comune.rogno.bg.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 20 del 30-04-2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU" - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COLOSSI DARIO	P	SALA LOREDANA	P
BENAGLIO MARCO	P	DELVECCHIO MARIANNA	A
MACARIO ALESSANDRO	A	MAGGIO MARIA ELENA	P
TOINI ANGIOLINO	P	CONTI ALDO	A
MARANTA FRANCESCO	P	BIANCHI ANNA MARIA	P
MEDICI GIANPAOLO	P	CLEMENTI RUGGERO	P
BARCELLINI GIUSEPPINA	A	MANFRINI GIOVANNI	A
FRANCESCHINELLI ANNUNZIATA	P	MOLINARI FABIO	A
MAGRI GIOVANNA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assessori esterni:

BERTOLI EMANUELE	P
-------------------------	----------

Assume la presidenza il Signor COLOSSI DARIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signora TAGLIAFERRI ELISA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il **Sindaco Dario Colossi**.

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 1 comma 703 della medesima legge è **fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU** istituita con D.Lgs. n. 23/2011 e modificata con D.L. n. 201/2011,
- con i commi dal 704 al 727 della medesima legge sono apportate sostanziali modifiche alla precedente disciplina IMU;

PRECISATO che:

- l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il **“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU)”**, in vigore dall'01/01/2014, approvato con propria deliberazione n. 16 in data odierna, e tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare da esso effettuato;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo dall'anno 2013 la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'**aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la **facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali** l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

PRESO ATTO che:

- l'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) apporta modifiche sostanziali all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilendo che *“l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione,
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ai sensi dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) **la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU**, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, di **differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione** degli enti locali relativo all'anno 2014 al 30/04/2014,
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la **facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre**;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B, del D.L. n. 35/2013, secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013:

- **le deliberazioni** di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché **i regolamenti** dell'imposta municipale propria **devono essere inviati esclusivamente per via telematica**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; **l'efficacia** delle deliberazioni e dei regolamenti **decorre dalla data di pubblicazione** degli stessi nel predetto sito informatico,
- **il versamento** della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda IMU è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta,
- il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.13 del 24/07/2013, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2013;

TENUTO CONTO :

- del gettito IMU dell'annualità 2013;
- delle modifiche applicative introdotte dalla Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) con particolare riferimento alla nuova fattispecie del tributo di competenza comunale IUC articolata in IMU, TASI e TARI;
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini,

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), **competete al Consiglio Comunale** la determinazione delle tariffe di imposta;

RITENUTO di riconfermare le aliquote per l'annualità 2014, come di seguito specificato:

- *aliquota ordinaria* *8,6 per mille*
- *aliquota abitazione principale e relative pertinenze (categorie imponibili)* *6,00 per mille*

PRECISATO che:

- ricadendo il Comune di Rogno in area montana, **i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti** dall'applicazione dell'Imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011 (come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lettera a) D.L. n.16/012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012),
- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 10 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli n. 09, astenuti n. 02 (Bianchi, Clementi), contrari nessuno espressi nelle forme di legge da n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2° - Di stabilire con riferimento all'Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione per l'anno 2014 delle **seguenti aliquote:**

- *aliquota ordinaria* **8,60 per mille**

- *aliquota abitazione principale,
e relative pertinenze
limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9* **6,00 per mille**

3° - Di precisare che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014.

4° - Di stabilire che con il presente atto viene rispettato il vincolo in base al quale la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU** per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5° - Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al **"Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU)"**, approvato con propria deliberazione n. 16 in data odierna.

7° - Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

8° - Di delegare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale Federalismo entro i termini di legge.

9° - Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 09, astenuti n. 02 (Bianchi, Clementi), contrari nessuno palesemente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 10-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio e la normativa vigente in materia, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 10-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott.ssa MARIANGELA PERSIANI

IL PRESIDENTE
f.to Dott. DARIO COLOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 06-05-2014.

Lì 06-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 30-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì

L'INCARICATO